

Proposte di Modifica allo Statuto vigente della Società Canottieri Sirio

La commissione per la revisione dello Statuto, deliberata nell'Assemblea del 12 gennaio 2024 e costituitasi il 7 giugno 2024, dopo 10 riunioni ha consegnato i lavori al Consiglio Direttivo Canottieri il 30 settembre 2024 per opportuna verifica tecnica da parte del Notaio Farcito

La Commissione si è costituita con 10 componenti:

<u>Direttivo</u>	<u>Soci</u>
Nello Abate	Mauro Achiluzzi
Alberto Bossino	Tiziana Bertino
	Piero Cobetto
	Luigi Francavilla (Segretario)
	Franco Geri
	Rita Iacarella
	Mirella Montagnani
	Francesco Zatti (Presidente)

Data la vetustà del testo, i principi ispiratori del lavoro svolto dalla Commissione si possono riassumere nei seguenti punti:

- Rimozione di alcuni commi non più attuali
- Aggiornamento di articoli alle nuove realtà sociali e tecnologiche
- Miglioramento della formulazione di alcuni articoli
- Inserimento Indice ed Allegato con Elenco Comuni del Canavese

Il risultato di tale lavoro ha comportato:

- Inserimento di modifiche sostanziali in 8 articoli
- Modifiche formali al testo su un totale di 17 articoli
- Inserimento di 1 articolo nuovo
- 8 articoli non sono stati modificati

Di seguito il testo con le proposte di modifica al vigente Statuto approvato dalla Commissione; gli articoli oggetto di revisione sono evidenziati:

bianco evidenziato in blu (modifiche sostanziali)

verde corsivo (modifiche formali al testo)

INDICE

Art. 1	Soggetto
Art. 2	Sede
Art. 3	Soci
Art. 4	Organi Sociali
Art. 5	Soci e Familiari
Art. 6	Numero di Soci e Domande di Iscrizione
Art. 7	Nuovi Soci
Art. 8	Quote e Contributi
Art. 9	Pagamenti
Art. 10	Ospiti
Art. 11	Sanzioni
Art. 12	Diritto di Voto
Art. 13	Risorse Economiche
Art. 14	Bilanci
Art. 15	Assemblea
Art. 16	Svolgimento Assemblea
Art. 17	Consiglio Direttivo
Art. 18	Elezioni Cariche Sociali
Art. 19	Funzioni Consiglio Direttivo
Art. 20	Cariche Sociali del Consiglio Direttivo
Art. 21	Collegio Dei Revisori
Art. 22	Collegio Dei Proviviri
Art. 23	Scioglimento
Art. 24	Requisiti Cariche
Art. 25	Compatibilità Soci Collaboratori o Lavoratori
Art. 26	Riferimento a Codice Civile

Art. 2

L'Associazione ha sede in Via Lago Sirio 52, 10015 Ivrea.

Art. 3

L'Associazione si compone di un numero determinato di Soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Effettivi
- Soci Ordinari

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto, ad eccezione di quanto previsto dal presente Statuto.

L'ammissione a Socio è concessa dal Consiglio Direttivo a fronte di domanda d'iscrizione, firmata dal richiedente e controfirmata esclusivamente da un Socio effettivo.

L'ammissione a Socio implica la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e del Regolamento interno alle quali il Socio ammesso è tenuto ad uniformarsi liberando l'Associazione da ogni responsabilità diretta od indiretta di qualunque genere o natura morale e materiale, per qualsiasi evento dannoso che potesse comunque derivargli o cagionare nell'esercizio della propria attività sportiva e sociale.

La qualifica di Socio deriva dall'accettazione, nelle forme previste dall'Art. 7, della relativa domanda di ammissione, dal conseguente pagamento della quota annuale e del contributo di ingresso.

Il Socio che non ottemperi ai suddetti obblighi è considerato dimissionario a tutti gli effetti.

La qualifica di Socio non è trasmissibile

Art. 5

La qualifica di Socio Ordinario spetta alle persone fisiche, purché maggiorenni, che ne facciano richiesta secondo quanto stabilito da questo Statuto.

Diventano Soci Effettivi tutti coloro che, per almeno 5 (cinque) anni consecutivi, siano stati Soci Ordinari.

I figli del Socio, come risultante *dalle certificazioni vigenti*, se maggiorenni, sono Soci ordinari a tutti gli effetti.

Se minorenni, a loro è consentito accedere comunque alle strutture dell'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Al raggiungimento della maggiore età diventano Soci ordinari, pagando la quota annuale stabilita dall'Associazione e non è richiesto loro il contributo d'ingresso di cui all'Art. 8.

Quando un Socio, sia Effettivo che Ordinario, contragga matrimonio o costituisca un'unione di fatto, il coniuge o il certificato convivente del Socio, potrà richiedere entro un anno solare dall'unione certificata, l'iscrizione, *per sé e per eventuali suoi figli minori*, come Socio ordinario, con decorrenza immediata, pagando la relativa quota ed il contributo d'ingresso di cui all'Art. 8.

Tale facoltà potrà essere esercitata, con le stesse modalità, una seconda volta a decorrere dall'approvazione della presente norma, sia dal Socio originario, sia dal Socio che sia divenuto tale in virtù della procedura di cui al comma precedente e a condizione che nel frattempo abbia acquisito la qualifica di Socio Effettivo.

Tale limitazione è esclusa per i casi di morte di un coniuge, dell'unito civilmente o del convivente.

Art. 6

Il numero dei Soci è fissato dall'Assemblea *tenuto conto dei mancati rinnovi, dei minori che diventano maggiorenni e dei nuovi Soci che entrano secondo la norma stabilita dall'Art. 5 contestualmente all'approvazione del Bilancio Consuntivo.*

Le domande d'iscrizione in eccedenza rispetto al numero globale fissato dall'Assemblea, vengono registrate in ordine cronologico, fatta eccezione per quelle relative ai Soci di cui all'Art. 5, che hanno sempre decorrenza immediata.

Art. 7

L'ingresso dei nuovi Soci è concesso dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo quando esamina le domande d'iscrizione deve essere in seduta plenaria (9 Consiglieri).

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, ammettendo nuovi Soci sino al completamento dei posti previsti per l'anno in corso.

La votazione è palese.

La domanda, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La decisione del Consiglio Direttivo, se negativa, può essere impugnata dal richiedente *entro e non oltre 30 (trenta) giorni* con istanza al Collegio dei Probiviri.

Il domicilio del Socio sarà quello dichiarato nella domanda di ammissione, fino a diversa comunicazione scritta da parte del Socio stesso.

Art. 8

La quota associativa è individuale per tutti i Soci maggiorenni.

Gli importi della quota associativa e del contributo d'ingresso sono stabiliti annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I minorenni non sono Soci, ma potranno usufruire delle attività sociali.

Ogni richiesta di rientro nell'Associazione di ex Soci è considerata primo ingresso.

È data facoltà al Consiglio Direttivo, che in questo caso delibera con il voto favorevole di tutti i 9 Consiglieri, di concedere a responsabili di Enti ed Istituzioni, di significativa rilevanza locale, solo temporaneamente residenti, per motivi di lavoro, nell'ambito del nostro territorio, di frequentare l'Associazione, per la durata di 1 (uno) anno, *con pagamento della quota annuale.*

Il numero di dette concessioni sarà annualmente approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9

La quota annuale deve essere versata entro il primo bimestre dell'anno.

Il nuovo Socio, in qualunque momento sia stata accolta la sua domanda, deve pagare l'intera quota per l'anno solare in corso, comprensiva del contributo di ingresso, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione di cui all'Art. 7.

L'uscita del Socio dall'Associazione, in qualunque epoca dell'anno e per qualsiasi ragione si verifichi, non dà diritto in alcun caso al rimborso di tutta o parte della quota.

Il Socio in ritardo con il pagamento decade dalla sua qualifica e dovrà ripresentare la domanda per essere reinserito nella lista d'attesa.

È concessa la possibilità di *effettuare il pagamento* entro il termine ultimo del 31 marzo con *la maggiorazione del 10% della quota annuale.*

Art. 10

Sotto la propria responsabilità, il Socio ha facoltà di accompagnare propri ospiti giornalieri all'interno dei locali e delle aree sociali fino a un numero di entrate annuali proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea.

Il Socio è obbligato ad attendere i propri ospiti all'ingresso ed è tenuto a restare in Società durante la loro permanenza.

Gli ospiti potranno essere registrati all'ingresso mediante strumenti di identificazione e previa decisione dell'Assemblea.

È data facoltà ai Soci effettivi di presentare ospiti continuativi, *nel numero massimo stabilito dall'Assemblea annualmente*, purché non residenti in Ivrea e *Canavese come da elenco dei comuni di cui all'Allegato "A" e che sarà aggiornato dal Consiglio Direttivo in funzione di eventuali variazioni*, esclusivamente per un periodo di sessanta giorni continuativi e a fronte del pagamento di un contributo comunque non inferiore alla quota sociale maggiorata del 50%.

L'Assemblea determina il numero massimo di Ospiti Continuativi per ogni anno che non potrà comunque superare il limite del 1% dei Soci.

L'Ospite Continuativo minore dovrà sempre essere accompagnato da un Socio Effettivo o Ordinario o da altro Ospite Continuativo maggiorenne.

Art. 12

Tutti i Soci hanno diritto di voto per tutte le formalità e gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dalle vigenti leggi.

Ad ogni socio partecipante all'Assemblea è consentito rappresentare non più di un Socio purché vi sia delega scritta.

I Consiglieri non possono rappresentare Soci nell'Assemblea e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 13

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi
- donazioni e lasciti;
- indennizzi

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate

I contributi *dei Soci* sono costituiti dalla quota annuale, *dal contributo d'ingresso* e da eventuali contributi straordinari, *tutti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo*.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla *loro utilizzazione, così come su tutte le risorse economiche*, in armonia con le finalità statutarie dell' *Associazione*.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli stessi dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Le strutture dell'Associazione non possono essere utilizzate per fini commerciali da parte di Soci o terzi.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 Soci Effettivi eletti dall'Assemblea.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno 6 membri e delibera con la maggioranza dei presenti.

I Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, restano in carica 3 anni e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea *convocata con apposito ordine del giorno, con la maggioranza, in deroga da quanto stabilito dall'Art. 16, dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno il 5% dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.*

In tal caso il Consiglio Direttivo revocato resta in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di inadempienza, la convocazione verrà effettuata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 18

La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri è segreta ***ed è effettuata con schede cartacee o, previa delibera assembleare, con sistema informativo gestito da Società esterna certificata.***

Esperate le operazioni di voto, il Presidente di Seggio e i due Scrutatori procedono allo spoglio rendendone subito noti i risultati.

Il Presidente o il Consigliere più anziano, *notifica immediatamente* l'avvenuta elezione *agli interessati convocandoli per il Consiglio o per il Collegio per cui sono stati eletti.*

Il Socio eletto che non intenda accettare la carica, deve dichiararlo per iscritto entro 8 giorni dalla notifica della elezione. *In tal caso* verrà sostituito dal Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

A parità di voti, nei casi in cui ciò possa assumere rilevanza, viene preferito il Socio *con maggiore anzianità societaria*; a parità anche di quest'ultimo elemento vale la maggiore età.

Entro 15 giorni *dalla proclamazione* il Consiglio Direttivo deve riunirsi, *su convocazione del Presidente o del Consigliere più anziano*, per eleggere, *con maggioranza di due terzi dei componenti e con voto segreto*: Il Presidente, il Vice-Presidente, l'Economo, il Cassiere e il Segretario ed assegnare eventuali *deleghe*.

Nel corso del mandato il Consiglio Direttivo può *deliberare* la revoca e la successiva assegnazione di cariche e di *deleghe* su richiesta della maggioranza dei *suoi* componenti. **Il Consigliere che alle riunioni del Consiglio Direttivo sia assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive decade automaticamente dall'incarico.**

Qualora, *per qualsiasi ragione*, vengano a *decadere* uno o più Consiglieri, *verrà chiamato di volta in volta* a far parte del Consiglio *Direttivo* il Socio che, nelle ultime elezioni, abbia riportato il maggior numero di voti tra i non eletti.

I Consiglieri *termineranno il mandato alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.*

Nel caso in cui, **contemporaneamente, 5 (cinque) o più Consiglieri vengano a mancare**, il Consiglio *Direttivo* decade automaticamente e dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio *Direttivo con le modalità, tempi e oneri previsti per il caso di revoca.*

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È convocato almeno 6 (sei) volte all'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta, con indicazione dei punti da porre all'OdG, di almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di gestione *entro i limiti di spesa prevista dal bilancio preventivo.*

Le decisioni che modificano la consistenza del patrimonio dell'Associazione e in generale quelle eccedenti l'ordinaria amministrazione sono di competenza dell'Assemblea dei Soci la quale ne affida l'esecuzione al Consiglio Direttivo.

Nel caso di alienazione di beni del patrimonio immobiliare della Società si richiede una delibera assembleare con il quorum del 5% dei Soci e maggioranza dei 2/3.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere *assembleari*
- delibera sull'ammissione dei nuovi Soci
- *approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dall'Economo; sottopone i bilanci alla verifica del Collegio dei Revisori; predispone la relazione per la presentazione dei bilanci all'Assemblea dei Soci*
- *predispone, in conformità con lo Statuto, il Regolamento interno e sue eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea*
- propone all'Assemblea gli importi delle quote annuali dovute dai Soci, l'ammontare del contributo d'ingresso *e di tutti gli altri contributi previsti dallo Statuto*
- *delibera sull'assunzione, l'inquadramento e sul licenziamento dei dipendenti*
- *decide sulle questioni disciplinari irrogando le sanzioni previste all' Art. 11*
- *attribuisce deleghe al proprio interno in materia di attività sportiva e ricreativa nonché per il coordinamento del sistema informativo dell'Associazione*

Di ogni riunione *viene* redatto il verbale che deve essere affisso all'albo dell'Associazione, *nella bacheca della sede e pubblicato sul sito dell'Associazione entro 15 giorni.*

Art. 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne dirige l'operatività, *resta in carica 3 anni e comunque decade alla scadenza del Consiglio Direttivo:*

- *convoca, con un preavviso di almeno una settimana, e presiede il Consiglio Direttivo stabilendo l'O.d.G. nel quale dovrà inserire apposito punto ove richiesto per iscritto da almeno il 2% dei Soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere svolte anche in modalità on line o mista (presenza + on line) se deciso all'unanimità dai Consiglieri*
- *sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo, e, previa delibera assembleare, sottoscrive i contratti di durata superiore ai tre anni e quelli la cui durata supera il termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo in carica*

- *sottoscrive i contratti bancari e postali di apertura e chiusura dei conti correnti*
- *conferisce ai Soci Effettivi delega per la gestione di singole attività previa approvazione del Consiglio Direttivo*
- *presenta all'Assemblea dei Soci la relazione morale sull'andamento dell'Associazione.*
- *presenta i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dall'Economo*
- *è responsabile del personale dipendente*

Il Vice-Presidente *coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.*

L'Economo:

- *cura l'inventario dei beni della Associazione*
- *cura la gestione e la manutenzione dei beni e degli impianti*
- *amministra e coordina il personale dipendente dell'Associazione*
- *gestisce gli acquisti in cooperazione col Presidente*
- *richiede i preventivi, almeno due, in relazione a spese di importo significativo*
- *controlla l'esecuzione dei contratti*
- *predispose il bilancio preventivo e consuntivo annuale, contenente le singole voci di spesa e di entrata secondo il principio di competenza economica, che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo*

Il Cassiere:

- *esige e verifica l'incasso delle quote sociali e di tutti gli altri contributi*
- *dispone il pagamento di note e fatture vistate dall'Economo*
- *predispose con periodicità trimestrale la situazione finanziaria da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori e alla successiva approvazione del Consiglio Direttivo*
- *rappresenta l'Associazione presso gli Istituti di Credito per delega del Presidente*

Il Segretario:

- *trasmette le convocazioni per le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea*
- *redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo entro 15 giorni*
- *è responsabile della conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione*
- *cura la regolare tenuta del Libro Soci*
- *è responsabile dell'accoglienza del nuovo Socio curandone le formalità del suo inserimento*
- *sovrintende alla gestione del sito dell'Associazione e agli altri eventuali strumenti di comunicazione*
- *sovrintende alla trasmissione quotidiana della corrispondenza ricevuta ai Consiglieri competenti per delega e/o incarico*

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri Effettivi e due Supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci Effettivi e non facenti parte dei componenti il Consiglio Direttivo; **nomina al proprio interno un Presidente.**

I Revisori restano in carica 3 anni e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- *controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria*
- *effettua periodiche verifiche di cassa e contabili e fa pervenire almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo il verbale delle operazioni effettuate*
- *verifica la correttezza dei bilanci*
- *presenta la propria relazione all'Assemblea dei Soci*

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci **Effettivi; nomina al proprio interno un Presidente.**

I Probiviri restano in carica 3 anni e sono **immediatamente rieleggibili per un solo mandato.**

Il Collegio dei Probiviri:

- *decide sull'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto*
- *dirime le controversie insorte tra i Soci o tra i Soci e gli Organi Sociali*
- **agisce in via di arbitro amichevole compositore senza formalità di procedura salvo l'obbligo di sentire gli interessati nel rispetto del principio del contraddittorio**
- **verifica e delibera l'eventuale incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità dei Soci che si presentano per le elezioni alle cariche sociali o che siano stati eletti dichiarandone, in caso di positivo riscontro, la decadenza**
- **presenta la propria relazione all'Assemblea dei Soci**

Le decisioni del Collegio sono insindacabili.

Il Collegio risponde del proprio operato esclusivamente all'Assemblea dei soci nel rispetto delle vigenti normative sulla Privacy.

Art. 24

Tutte le cariche elettive sono *svolte a titolo gratuito, competendo ai Soci aventi diritto soltanto il rimborso delle spese autorizzate e documentate.*

Il Socio che abbia espletato due mandati consecutivi nello stesso organo o in organi diversi non potrà candidarsi a una carica sociale prima che siano trascorsi 3 anni dal termine naturale di scadenza dell'organo di appartenenza.

Nessun Socio potrà contemporaneamente candidarsi a più cariche sociali.

Ai fini di cui sopra il mandato si considera completo se esperito per un periodo superiore ai 18 mesi consecutivi.

È incandidabile:

- **il Socio che abbia riportato condanna definitiva o abbia in corso procedimenti penali**
- **il Socio che abbia dichiarato fallimento**
- **il Socio dichiarato interdetto o inabilitato**

È incompatibile:

- **il Socio eletto qualora sia coniuge o convivente o in rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado con altro socio parimenti eletto in qualsivoglia carica sociale**
- **il Socio eletto qualora sia coniuge o convivente o in rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado con altro socio appartenente alle fattispecie descritte nell'Art.25**
- **il Socio che sia portatore di interessi propri o dei propri familiari in contrasto con quelli dell'Associazione**

Art. 25

La qualifica di Socio è compatibile con la titolarità di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o derivante da contratto oneroso o gratuito intrattenuto con la stessa Associazione.

Detta qualifica è inoltre compatibile con la condizione di dipendente, collaboratore o Socio dei fornitori dell'Associazione.

Tuttavia, per i Soci che si trovino nelle predette condizioni, resta sospeso, per la durata del contratto in essere e sino alla sua conclusione, il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di Legge vigenti in materia.

Allegato: "A"

Elenco Comuni del Canavese

Agliè	Front	Rondissone
Albiano d'Ivrea	Grosso	Roppolo
Alice Superiore	Ingria	Rueglio
Alpette	Issiglio	Salassa
Andrate	Ivrea	Salerano Canavese
Azeglio	Leinì	Samone
Bairo	Lessolo	San Benigno Canavese
Baldissero Canavese	Levone	San Carlo Canavese
Banchette	Locana	San Colombano
Barbania	Lombardore	Belmonte
Barone Canavese	Loranzè	San Francesco al Campo
Bollengo	Lugnacco	San Giorgio Canavese
Borgiallo	Lusigliè	San Giusto Canavese
Borgofranco d'Ivrea	Maglione	San Martino Canavese
Borgomasino	Mathi	San Maurizio Canavese
Bosconero	Mazzè	San Ponso
Brandizzo	Mercenasco	Scarmagno
Brosso	Meugliano	Settimo Rottaro
Burolo	Moncrivello	Settimo Vittone
Busano	Montalenghe	Sparone
Caluso	Montalto Dora	Strambinello
Candia Canavese	Montanaro	Strambino
Canischio	Noasca	Tavagnasco Torre
Caravino	Nole	Canavese
Carema	Nomaglio	Trausella
Cascinette d'Ivrea	Oglianico	Traversella
Castellamonte	Orio Canavese	Valperga
Castelnuovo Nigra	Ozegna	Valprato
Ceresole Reale	Palazzo Canavese	Soana
Chiaverano	Parella	Vauda Canavese
Chiesanuova	Pavone Canavese	Vestignè
Chivasso	Pecco	Vialfrè
Ciconio	Perosa Canavese	Vico Canavese
Cintano	Pertusio	Vidracco
Ciriè	Piverone	Villanova Canavese
Colleretto	Pont Canavese	Villareggia
Castelnuovo	Prascorsano	Vische
Colleretto Giacosa	Pratiglione	Vistrorio
Corio	Quagliuzzo	Volpiano
Cossano Canavese	Quassolo	
Cuceglio	Quincinetto	
Cuorgnè	Ribordone	
Favria	Rivara	
Feletto	Rivarolo Canavese	
Fiorano Canavese	Rivarossa	
Foglizzo	Rocca Canavese	
Forno Canavese	Romano Canavese	
Frassinetto	Ronco Canavese	